

4408/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

*FALLIMENTO E ISTITUTI AFFINI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Presidente -

Oggetto

FRANCESCO

Dott.

- Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

ANTONIO GENOVESE

- Consigliere -

Ud. 24/11/2015 - CC

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 5006/2013

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Con. 4408

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5006-2013 proposto da:

persona 07244730961, in **SPA NORD EQUITALIA** dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MARTIRE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIA AONDIO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

nonchè contro

FALLIMENTO FLOWLINK GMI SRL;

- intimato -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di COMO, depositato il 21/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

PREMESSO

Che con relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha osservato quanto segue:

«1. – Il Tribunale di Como ha respinto l'opposizione di Equitalia Nord s.p.a. allo stato passivo del fallimento della Flowlink GMI s.r.l., nel quale il Giudice Delegato non aveva incluso il credito della opponente, insinuato tardivamente, sul rilievo della intervenuta decadenza per violazione del termine annuale di cui all'art. 101, comma primo, legge fallim.

Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che a detto termine non si applichi la sospensione feriale ai sensi della l. 7 ottobre 1969, n. 742.

- 2. Equitalia Nord s.p.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito il fallimento.
- 3. Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 101 legge fallim. e dell'art. 3 l. n. 742 del 1969, perché al termine in questione la sospensione feriale invece si applica.
- 3.1 Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo fallimentare, previsto dagli artt. 16, primo comma, n. 5, e 93, primo comma, legge fallim., è soggetto a detta sospensione, sulla base delle indicazioni desumibili dagli artt. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e 36 bis legge fallim., in quanto si tratta di termine processuale, entro il quale il giudizio deve necessariamente cssere proposto, non espendo concessa altra forma di tutela del diritto (Cass. 12960/2012, 21596/2012).»;



che detta relazione è stata ritualmente notificata alla parte costituita;

che non sono state presentate memorie;

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al § 3.1 della relazione di cui sopra e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Como in diversa composizione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

2015

₹ MAR. 2016

11 Funzionario Giudiziario

Il Funzionario Giudi

Ric. 2013 n. 05006 sez. M1 - ud. 24-11-2015

-3-